

59/CEE del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti⁽¹⁾, consentire agli Stati membri di raccogliere le informazioni necessarie per la sorveglianza dei prodotti implicati negli incidenti; che tali dati vanno raccolti presso i servizi di pronto soccorso degli ospedali, o presso altre fonti d'informazioni che offrano uguali garanzie di affidabilità dei dati;

considerando che gli aspetti comunitari della raccolta di dati impongono agli Stati membri un vincolo di omogeneità metodologica di raccolta e produzione delle informazioni da fornire alla Commissione; che tale vincolo non è sproporzionato rispetto allo scopo perseguito; che, per la sua stessa natura, tale sistema non è atto a fornire prove statistiche, fatto questo che dovrebbe essere sottolineato ogni qualvolta si faccia riferimento al sistema;

considerando che è opportuno, ai fini dell'attuazione della presente decisione, utilizzare il comitato istituito dall'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 92/59/CEE, per assistere la Commissione nella definizione delle misure tecniche di realizzazione e miglioramento del sistema;

considerando che la fornitura, da parte degli Stati membri, di indicazioni puntuali, su richiesta della Commissione, in merito a prodotti o gruppi di prodotti coinvolti in incidenti costituisce un elemento d'informazione necessario allo sviluppo di una politica comunitaria di sicurezza dei prodotti;

considerando che gli Stati membri devono essere anche in grado di presentare alla Commissione relazioni annuali di sintesi; che le conclusioni tratte dagli Stati membri in tali relazioni dovrebbero consentire alla Commissione di determinare, in cooperazione con questi ultimi, le azioni che dovrebbero essere intraprese a livello comunitario;

considerando infine che l'attuazione di un sistema d'informazione sugli incidenti domestici e durante le attività di svago risulta, in siffatte condizioni, necessaria sul piano comunitario al fine di sostenere e completare la politica condotta dagli Stati membri in un importante settore e volta a conseguire un elevato livello di tutela dei consumatori, e che essa non va oltre quanto necessario a promuovere la prevenzione degli incidenti; che essa è quindi conforme al principio di sussidiarietà,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È istituito per il periodo 1994-1997 un sistema comunitario d'informazione sugli incidenti domestici e durante

⁽¹⁾ GU n. L 228 dell'11. 8. 1992, pag. 24.

il tempo libero, denominato in appresso «il sistema», le cui caratteristiche e modalità di funzionamento sono illustrate nell'allegato I.

2. Il sistema è inteso alla raccolta di dati sugli incidenti domestici e durante il tempo libero per promuovere la prevenzione di tali incidenti, il miglioramento della sicurezza dei prodotti di consumo, nonché l'informazione e l'educazione del consumatore ai fini di una migliore utilizzazione dei prodotti, a livello sia nazionale sia comunitario.

3. La presente decisione non si applica agli infortuni sul lavoro o alle malattie professionali, né agli incidenti della circolazione stradale, ferroviaria, marittima e aerea.

Articolo 2

1. Gli Stati membri assicurano l'attuazione del sistema; essi procedono ad un'utilizzazione diretta dei dati raccolti e trasmettono alla Commissione una relazione annuale contenente una sintesi ed una valutazione a livello nazionale dei risultati ottenuti nonché le conclusioni da essi tratte sulla base di tali risultati. Tale relazione sarà trasmessa entro la fine del primo quadrimestre dell'anno successivo all'anno in questione.

2. Il sostegno finanziario comunitario di cui all'articolo 3, paragrafo 2 è subordinato alla presentazione della relazione annuale menzionata nel paragrafo 1 del presente articolo.

3. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta di questa, i dati disponibili relativi alla sicurezza di taluni prodotti o categorie di prodotti implicati in incidenti domestici e durante il tempo libero ed alle circostanze in cui si verificano tali incidenti.

4. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità responsabili della raccolta e della trasmissione dei dati e comunicano alla Commissione le denominazioni e gli indirizzi di tali autorità. La Commissione trasmette tale informazione a tutti gli Stati membri al fine di facilitare gli scambi diretti tra autorità nazionali.

5. Ai fini della trasparenza nell'utilizzazione dei fondi comunitari, ciascuno Stato membro assicura una pubblicazione adeguata della relazione di cui al precedente paragrafo 1.

Articolo 3

1. Per migliorare la compatibilità delle metodologie, la Commissione emana, in conformità con la procedura di cui all'articolo 6, entro e non oltre la fine del primo anno di funzionamento del sistema, nuove regole, sulla base dell'esperienza pregressa, volte ad uniformare meglio codici, definizioni, forma di classificazione dei dati e